



**Comune di Castagneto Carducci**  
Provincia di Livorno



**AREA 5 – GOVERNO DEL TERRITORIO  
E SVILUPPO ECONOMICO**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 629 del 14/03/2014

PRATICA EDILIZIA N. 649/13

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 5 GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO**

VISTA l'istanza n. 23789 del 19/11/2013 presentata da S.R.L. S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE, con sede in 06073 MANTIGNANA DI CORCIANO (PG) Via Torquato Tasso n. 12, Codice Fiscale 00162020549, relativa all'esecuzione dei lavori di Realizzazione di parcheggi da realizzarsi in Marina di Castagneto, Bolgheri, Castagneto Carducci e Donoratico Vie e Loc. varie;

ACCERTATO che i lavori di cui sopra ricadono in area soggetta al Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004, così come modificato dal D.Lgs. n. 63/08;

VISTO l'art. 87, comma 1, della L.R. n. 1/05, come sostituito dall'art. 47 della L.R. n. 62 del 21/11/2008 relativamente alla delega da parte della Regione Toscana dell'esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio ai Comuni singoli o associati per i territori di competenza;

PRESO ATTO che la Commissione per il Paesaggio, costituita a norma dell'art. 89 della L.R. n. 1/05 e s.m.i., nella seduta del 15/01/2014 ha espresso in merito il parere favorevole;

VISTO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, esaminato il progetto di cui trattasi, ha espresso in data 27/02/2014, ai sensi dell'art. 146, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., il parere favorevole;

VISTO il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" di cui al D. Lgs 22/01/2004, n. 42, così come modificato dal D.Lgs. n. 63/08;

Ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**AUTORIZZA**

il progetto di cui in narrativa per Realizzazione di parcheggi in Marina di Castagneto, Bolgheri, Castagneto Carducci e Donoratico Vie e Loc. varie presentato da S.R.L. S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE, Codice Fiscale 00162020549, ai sensi dell'Art. 146 del D. Lgs 22/01/2004, n. 42, come modificato dal D.Lgs. n. 63/08, in conformità al parere favorevole espresso dalla Soprintendenza di Pisa in data 27/02/2014.

La presente autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque (5) anni, come disposto dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità ai soli fini paesaggistici e pertanto non produce alcun effetto ai fini della realizzazione delle opere sopra indicate, per le quali dovrà essere conseguito regolare titolo abilitativo, del quale il presente atto costituisce necessario presupposto.

L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorsi straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Castagneto Carducci, li 14/03/2014

Il Responsabile dell'Area 5 Governo del Territorio  
e Sviluppo Economico  
Geom. Moreno Fusi